



N. R.G. 3706/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Bonaretti

Presidente

Serena Baccolini

Consigliere

Rossella Milone

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3706/2019** promossa in grado d'appello

DA

CANNIZZO FRANCESCO GIUSEPPE (C.F. CNN FNC 48C27 G273B.),
elettivamente domiciliato in Palermo, Via Antonino Salinas n. 56, presso lo studio
proprio e dell'Avv. Annalisa Cannizzo, che lo rappresenta e difende congiuntamente a
sé stesso ex art. 86 c.p.c., come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

ENCI – ENTE NAZIONALE CINOFILIA ITALIANA (P. IVA 00809980154), in
persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Espedito Muto, elettivamente
domiciliato in Milano, via San Barnaba n. 39, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Marco Belvedere, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'Avv. Luigi
Gili, come da delega in atti



CONCLUSIONI

Per CANNIZZO FRANCESCO GIUSEPPE

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Milano

Preliminarmente disporre la riunione al presente giudizio con quello pendente ante questa Ecc.ma Corte di Appello sez. I civile, portante il n. 2669/2020 R.G., che sarà chiamato alla udienza fissata per il 22.12.2021, essendovi identità di parti, petitum e causa petendi oltre che sussistono valide ragioni di economia ed anche al fine di evitare eventuali contrasti tra le emanande decisioni, così come previsto dall’art. 274 c.p.c. comma II.

Nel merito si insiste per l’accoglimento dell’appello introduttivo ed il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese dell’odierno appellato, con la emissione di tutte le statuizioni necessarie e consequenziali.

Con vittoria di spese e compensi di difesa per entrambi i gradi del giudizio e in subordine per la compensazione delle stesse e ancora più subordinatamente per la riliquidazione delle spese di primo grado già liquidate dal primo giudice.”

Per E.N.C.I.

“Disattesa ogni istanza, difesa ed eccezione avversaria, dichiarato inammissibile il deposito di documenti nuovi effettuato da controparte con le note autorizzate del 14 gennaio 2021, dichiarare parimenti inammissibile e comunque rigettare tutte le domande di cui all’appello proposto dall’avv. Francesco Giuseppe Cannizzo, avverso la sentenza n. 2787/2019 del Tribunale di Milano. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e compensi di lite relativi al presente giudizio”.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2787/19 il Tribunale di Milano ha respinto le domande formulate da Francesco Cannizzo, condannandolo al pagamento in favore del convenuto E.N.C.I. delle spese di lite, per complessivi € 9.150,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Francesco Cannizzo aveva chiesto al Tribunale l'accertamento dell'illegittimità di un provvedimento della Commissione di Disciplina di II Istanza dell'ENCI (n. 1/2017 del 10.02.2017, v. p. 2 sentenza di primo grado, allegata a fascicolo di parte appellante), nella parte in cui aveva confermato una sospensione cautelare disposta dalla Commissione di Disciplina di I Istanza della stessa Associazione nei riguardi dell'attore sino alla definizione del procedimento disciplinare che si stava svolgendo nei suoi confronti.

Il procedimento disciplinare era stato avviato a carico dell'attore davanti alla Commissione di Disciplina dell'ENCI a seguito di segnalazioni circa irregolarità e anomalie nella gestione del Kennel Club (associato ad ENCI) nel periodo in cui Cannizzo ne era Presidente¹.

La Commissione di I Istanza, con decisione 81/2016, aveva formulato contestazione di addebito e aveva disposto nei confronti dell'odierno appellante la sospensione cautelare per cui è causa.

¹ Le violazioni poste alla base della denuncia presentata dal Presidente del Kennel Club Palermo Giorgio Varoli in data 24.09.2016 riguardavano due distinti capi d'accusa: l'aver egli patrocinato, assieme alla figlia, Avv. Annalisa Cannizzo, procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso Kennel Club Palermo, quale reazione alla revoca/cessazione del mandato presidenziale a fronte di commissariamento, con intento lesivo nei confronti dell'associazione; con riferimento al solo Francesco Cannizzo, l'iniquità del contratto di locazione stipulato dallo stesso per conto del Kennel Club Palermo e avente ad oggetto un magazzino di sua proprietà ubicato in Palermo; tale contratto avrebbe contenuto clausole vessatorie e concluso in evidente ed oggettivo conflitto di interessi – come accertato dal Tribunale di Palermo con sent. 921/2019, si trattava di un contratto concluso con sé stesso, in quanto il Cannizzo aveva stipulato il contratto nella duplice posizione di locatore (in quanto proprietario del bene oggetto del negozio) e di legale rappresentante dell'ente conduttore (quale presidente pro tempore del consiglio direttivo del Kennel Club).





Con decisione n. 1/2017 la Commissione di Disciplina di II Istanza aveva parzialmente accolto l'impugnazione di Cannizzo avverso il provvedimento di sospensione cautelare, con riferimento al capo 1) dell'incolpazione, e aveva invece confermato il provvedimento per l'addebito relativo al conflitto di interessi inerente al contratto di locazione stipulato con sé stesso, di cui al capo 2) della decisione.

L'attore nel giudizio davanti al Tribunale aveva dedotto, in sintesi, la nullità ed illegittimità della decisione di appello eccependo che il provvedimento di sospensione cautelare era stato previsto solo per i fatti di cui al capo 1), e dunque non poteva trovare applicazione per i fatti di cui al capo 2); inoltre, la delibera, secondo la difesa di Cannizzo, era da ritenersi nulla per difetto di motivazione e, nel merito, poiché erano insussistenti i fatti contestati.

Francesco Cannizzo aveva chiesto, pertanto, al Tribunale anche la condanna dell'ENCI al risarcimento dei danni subiti, quantificati in una somma non inferiore ad € 40.000,00, nonché alla pubblicazione della sentenza sulla rivista "I Nostri Cani" edita dall'ENCI, con vittoria di spese.

ENCI si era costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse e, comunque, la declaratoria di inammissibilità delle domande, poiché relative a decisioni degli organi di giustizia interna dell'ENCI, equiparate a lodi arbitrali irrituali; nel merito, l'Associazione aveva chiesto l'accertamento dell'infondatezza delle censure di parte attrice, con integrale rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti.

Chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 Cannizzo aveva chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione di due giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Palermo (R.G. nn.





14469/2016 e 9941/2017), in quanto ritenuti pregiudiziali alla decisione del giudizio innanzi al Tribunale di Milano.

All'udienza del 20.11.2018 l'ENCI aveva riferito che, successivamente al deposito delle memorie istruttorie, la Commissione di Disciplina di II Istanza aveva adottato la decisione n. 5/2018, la quale, definendo il procedimento disciplinare, avrebbe reso carente di interesse la domanda attorea.

Nella medesima udienza, le parti avevano precisato le conclusioni e il giudice, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., aveva trattenuto la causa in decisione.

Il Tribunale, con la sentenza resa a definizione del giudizio, dopo aver brevemente riepilogato i giudizi introdotti dall'attore (tre dinanzi al Tribunale di Milano: R.G. 48513/2017; R.G. 30994/2018 e R.G. 23766/2017; altri innanzi al Tribunale di Palermo), ribadiva le ragioni di rigetto dell'istanza di riunione (non ritenendo sussistenti le ragioni di connessione genericamente allegate e rilevando la pendenza delle cause in diversi stati del procedimento), nonché della richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione dei giudizi pendenti al Tribunale di Palermo, (non ritenendo sussistente il nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica necessario).

La sentenza riteneva poi inammissibili le domande di parte attrice e le respingeva.

Il Tribunale qualificava le decisioni degli organi di giustizia interna dell'ENCI come lodi arbitrali irrituali, con conseguente limitazione di censura innanzi all'Autorità Giudiziaria e riteneva, pertanto, inammissibile la domanda di annullamento per illegittimità, avendo Cannizzo volontariamente prestato assenso, quale socio ENCI, a detta forma di giustizia interna per le questioni di carattere disciplinare.

Il Tribunale rilevava inoltre la sopravvenuta carenza di interesse della domanda, derivante dalla decisione n. 5/2018 – non oggetto di impugnazione da parte dell'attore –





adottata dalla Commissione di II Istanza a definizione del procedimento disciplinare, al quale si riferiva la sospensione cautelare oggetto del provvedimento censurato.

Con atto di citazione in appello la sentenza è stata impugnata da Francesco Cannizzo, che ne ha chiesto l'integrale riforma.

L'E.N.C.I. si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame.

A seguito di rinvii disposti su richiesta della parte appellante, la causa è stata infine posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Francesco Cannizzo ha lamentato, in via preliminare, l'erroneità del rigetto da parte del giudice di primo grado dell'istanza di riunione della causa ad altre cause connesse, nonché dell'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di altri giudizi pendenti davanti al Tribunale di Palermo.

Con riferimento all'istanza di riunione l'appellante ritiene che nel caso di specie la riunione dei procedimenti avrebbe impedito la dichiarazione di inammissibilità delle domande per sopravvenuta carenza di interesse.

L'E.N.C.I. ha eccepito, invece, la carenza di interesse di Cannizzo per il fatto che le cause pendenti davanti al Tribunale di Milano (R.G. n. 48503/2017 e R.G. n. 30994/2018), riguardanti provvedimenti diversi da quello per cui è causa, sono state trattenute in decisione e decise.





Ritiene la Corte che tali doglianze siano infondate.

Si può, preliminarmente, osservare che l'intervenuta definizione in primo grado con sentenza delle cause pendenti davanti al Tribunale di Milano che l'appellante avrebbe voluto riunire rende attualmente priva di utilità la doglianza.

In ogni caso il provvedimento di diniego dell'istanza di riunione dei procedimenti è stato adottato dal primo giudice nell'esercizio del suo potere discrezionale (v. Cass. 8024/18; id. 1873/04) e risulta adeguatamente motivato con riferimento al diverso stato in cui i procedimenti si trovavano e alla genericità delle allegazioni relative alla connessione.

La decisione del primo giudice sul punto non può, quindi, essere censurata, non ravvisandosi, peraltro, alcun pregiudizio in capo a Cannizzo derivante dalla mancata riunione dei procedimenti.

Nessun contrasto di giudicati si può poi determinare, non sussistendo fra le domande identità di *petitum* (la domanda oggetto del separato procedimento riguarda, infatti, altri e diversi provvedimenti adottati dalla Commissione di Disciplina e dall'Assemblea dei soci).

L'insussistenza di pregiudizio in capo all'appellante giustifica la mancata riunione anche dei procedimenti di appello pendenti davanti a questa Corte (e decisi contestualmente dal medesimo collegio), tenuto conto che si tratta di impugnazioni contro sentenze diverse e che non ricorre alcun rapporto di pregiudizialità tra i diversi procedimenti.

Con riferimento alla richiesta di sospensione in attesa della definizione dei giudizi R.G. nn. 14469/2016 e 9441/2017 pendenti davanti al Tribunale di Palermo, che riguardavano anche la verifica dell'esistenza di un conflitto di interessi tra l'appellante e il Kennel Club di Palermo nella stipula del contratto di locazione, si può rilevare che lo stesso appellante ha riferito che tali giudizi sono stati definiti dal Tribunale di Palermo, con sentenza passata in giudicato, sicchè nessuna sospensione potrebbe oggi essere disposta





e ciò assorbe ogni questione relativa alla correttezza del diniego da parte del primo giudice.

Nel merito, l'appellante ha censurato la dichiarazione di inammissibilità delle domande proposte in primo grado, per aver il giudice erroneamente considerato il provvedimento di sospensione cautelare quale lodo arbitrale irrituale e per aver erroneamente ravvisato una sopravvenuta carenza di interesse.

Con riferimento alla qualificazione delle decisioni delle Commissioni di Disciplina ENCI, l'appellante ha evidenziato le differenze intercorrenti tra il procedimento disciplinare e l'arbitrato irrituale (il cui procedimento dovrebbe essere accettato espressamente e per iscritto, e che si conclude con un lodo avente natura contrattuale), evidenziando in particolare come nessuna norma presente nello Statuto o nel Regolamento di attuazione dell'ENCI qualifichi il procedimento disciplinare come arbitrato irrituale.

E.N.C.I. ritiene inammissibili e infondate le prospettazioni dell'appellante sul punto poichè la doglianza relativa alla mancata sottoscrizione della clausola compromissoria rispetto al sistema di giustizia interno costituirebbe circostanza ed eccezione nuova, non ritualmente allegata nel giudizio di primo grado; il motivo sarebbe altresì pretestuoso, in quanto volto ad ottenere un riesame giudiziale della questione già affrontata attraverso il procedimento disciplinare interno.

L'appellante ha censurato, in subordine, la decisione di inammissibilità delle domande formulate in primo grado, qualificando il comportamento delle Commissioni di Disciplina (e, in particolare, di quella di II Istanza) come doloso, o comunque viziato da grave errore inescusabile, per non aver considerato le difese dell'incolpato, con riguardo, in particolare, alla stipula del contratto di locazione in conflitto di interessi.

L'appellato ENCI ha eccepito sul punto l'inammissibilità della domanda in quanto nuova, non essendo stati in alcun modo prospettati in primo grado il dolo o l'errore inescusabile delle Commissioni di Disciplina quali vizi del provvedimento.





In relazione alla sopravvenuta carenza di interesse l'appellante ha eccepito che il provvedimento n. 5/2018 della Commissione di Disciplina di II Istanza era suscettibile di impugnazione nel termine di cinque anni e non poteva quindi considerarsi definitivo, sicchè nessuna sopravvenuta carenza di interesse poteva essere ravvisata a seguito della pronuncia dello stesso.

Ritiene la Corte che i motivi di appello nel merito sin qui sintetizzati possano essere esaminati congiuntamente e che non possano trovare accoglimento.

La qualificazione del provvedimento impugnato come lodo arbitrale irrituale risulta corretta, anche alla luce dei principi affermati nell'unico precedente di legittimità sul punto (Cass. 22374/06, richiamato nella sentenza impugnata).

La S.C. proprio con riferimento all'impugnazione di decisioni di giustizia interna ENCI, ha affermato che *“il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso”* (Cass. 22374/2006): la circostanza, enfatizzata dall'appellante, che le parti del giudizio definito con la suddetta sentenza della S.C. fossero concordi sulla qualificazione non toglie certamente valore al principio affermato dalla S.C., che deve ritenersi fondato su qualificazione dalla stessa pienamente condivisa.

Si può, ad *abundantiam*, rilevare che l'appellante, pur contestando la qualificazione data dal giudice di primo grado, non indica a quale alternativa fattispecie debba essere ricondotta la decisione della Commissione di Disciplina impugnata.

Sotto altro profilo si deve osservare che l'appellante – pacificamente associato a Kennel Club e quindi a ENCI – ha accettato le disposizioni dello Statuto di ENCI (v. doc. 1 del fascicolo di primo grado ENCI), che all'art. 27 prevede l'obbligo dei Soci di rispettare Statuto e Regolamento.

Lo stesso art. 27 prevede sanzioni disciplinari irrogate dalle Commissioni di Disciplina.





L'adesione all'Associazione implica l'accettazione dello Statuto, peraltro mai contestata, e pertanto non ha rilievo l'assenza di una specifica accettazione per iscritto della clausola compromissoria.

Seppure si tratti di ambito diverso, può essere richiamata sul punto per analogia la disciplina della giustizia sportiva, ove la clausola compromissoria per arbitrato irrituale è fondata *“sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia”* (Cass. 18919/2005).

La decisione del Tribunale di ritenere inammissibile l'impugnazione, poiché non fondata sui vizi che possono inficiare i lodi irrituali quali atti negoziali, risulta, quindi, corretta.

La prospettazione subordinata dell'appellante, che con l'impugnazione lamenta il mancato rilievo del preteso dolo e del preteso errore che avrebbero inficiato la decisione non può in questa sede essere delibata, poiché relativa a questione posta per la prima volta in appello.

Nella citazione introduttiva del primo grado i vizi del provvedimento lamentati da Cannizzo riguardavano, infatti, il difetto di motivazione, l'erroneità nel merito per insussistenza della violazione di cui all'art. 27 dello Statuto, l'improcedibilità dell'azione disciplinare per tardività della denuncia e l'incompetenza della Commissione di Disciplina, senza alcun riferimento a dolo o errore.

Ritiene infine la Corte che il rigetto del motivo attinente alla qualificazione della decisione come lodo arbitrale irrituale assorba la doglianza relativa alla sopravvenuta carenza di interesse ravvisata dal primo giudice, posto che la motivazione di





inammissibilità della domanda fondata sulla qualificazione della decisione impugnata è sufficiente a sorreggere la decisione del Tribunale.

Con gli ultimi tre motivi di appello Cannizzo ha infine censurato la decisione di condanna alle spese per € 9.150,00 oltre accessori, lamentando la mancanza di motivazione nella liquidazione delle stesse e, in via subordinata, la mancata dichiarazione della soccombenza virtuale dell'ENCI; in via ulteriormente subordinata, ha censurato la mancata compensazione delle spese di lite.

Ritiene la Corte che anche tali motivi siano infondati.

La soccombenza dell'odierno appellante certamente giustifica sotto il profilo dell'*an* la condanna alle spese disposta dal primo giudice, mentre con riferimento al *quantum* la doglianza così formulata *“Si rileva poi che la liquidazione di tali somme non appare adeguatamente e sufficientemente motivata, sia in riferimento alle risultanze processuali che alle tariffe attualmente vigenti in materia* (pag. 24 atto di appello), risulta inammissibile per genericità.

Non viene poi in alcun modo in rilievo il principio della soccombenza virtuale, poichè nel caso di specie non vi è stata cessazione della materia del contendere.

Anche la mancata compensazione, di cui l'appellante si duole, risulta, ad avviso della Corte, condivisibile.

L'appellante deduce che sussistessero *“giusti motivi in considerazione di tutto quanto dedotto e provato dall'odierno istante”* e che il Tribunale *“avrebbe comunque dovuto compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio. L'odierno appellante ha infatti dimostrato come i provvedimenti disciplinari impugnati sono palesemente abnormi, illegittimi, viziati, erronei ed emessi con dolo, e comunque frutto di errore inexcusabile, nonché in violazione delle norme statutarie e regolamentari dell'ENCI”* (pag. 25 atto di appello).





Le ragioni della presente decisione evidenziano che i motivi dedotti dall'appellante in ordine ai lamentati vizi del provvedimento impugnato non risultano fondati, sicchè nessuna ragione di compensazione si può ravvisare.

L'appello deve, pertanto, essere rigettato con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi delle cause di valore indeterminabile di media complessità, con esclusione della fase istruttoria, che in appello non ha avuto luogo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. rigetta l'appello proposto da Francesco Cannizzo avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano n. 2787/19.
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidandole in euro 8.066,00 per compensi oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.

Così deciso in Milano il 17.03.2022.

Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Domenico Bonaretti

